

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 91 DEL 12.09.2019

OGGETTO: Determinazione Presidenziale n. 9 del 12.08.2019. Ratifica.

Il Presidente, in merito all'argomento posto in trattazione, richiama la propria Determinazione n. 9 del 12.08.2019 che ha modificato la Deliberazione di Giunta n. 58 del 27.06.2019 - con la quale era stato deliberato di avviare la procedura pubblica di selezione comparativa ai fini dell'individuazione del nuovo O.I.V. in forma monocratica dell'Ente - prevedendo, quale nuova configurazione, un "*Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione*" in composizione collegiale composto da un Presidente e due Componenti. Con tale provvedimento presidenziale si confermava, in capo al Segretario Generale *ff.*, l'espletamento di ogni adempimento esecutivo e la gestione degli aspetti organizzativi connessi alla transizione dall'O.I.V. all'Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V. e, segnatamente, l'attivazione delle procedure per l'individuazione e nomina, da parte della Giunta camerale - previa acquisizione di disponibilità e curricula - del nuovo Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V. della C.C.I.A.A. di Bari in composizione collegiale. Con la stessa Determinazione, inoltre, venivano stabiliti la durata dell'incarico, le modalità di rinnovo ed il compenso da corrispondere al Presidente e a ciascun Componente dell'Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V..

Tale provvedimento è stato adottato in via d'urgenza, stante la necessità di provvedere quanto prima all'individuazione dei componenti dell'Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V. ed assicurarne il regolare funzionamento in mancanza di una imminente seduta di Giunta.

Il Relatore, riguardo alle ragioni di opportunità sottostanti le statuizioni assunte con la Determinazione presidenziale n. 9 del 12.08.2019, fa presente che:

- a) l'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina l'Organismo Indipendente di Valutazione, per espressa previsione dell'art. 16 del medesimo Decreto, non trova diretta applicazione negli Enti locali che, pertanto, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono attribuire le funzioni di misurazione e valutazione della Performance ad altro Organismo di valutazione svolgente funzioni analoghe a quelle di OIV;
- b) la Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 23/2012 in tema di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione presso le Regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, ha precisato che tali enti (ivi comprese le Camere di Commercio), stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso Decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'O.I.V., in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri Organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16; qualora però detti enti procedano alla nomina dell'OIV devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso Decreto e tenendo conto dei requisiti previsti;
- c) in esito all'esperienza maturata negli ultimi anni, la configurazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma di O.I.V. ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, lungi da apportare evidenti specifici benefici organizzativi, ha fatto rilevare un



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

aggravio di adempimenti in quanto l'Ente camerale si è trovato nelle condizioni di dover indire due nuove procedure, una all'anno, per la sostituzione degli O.I.V. dimissionari, con conseguente dispendio di tempo e di risorse camerale;

- d) un "*Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione*" si adatti meglio alle peculiari esigenze organizzative e gestionali dell'Ente camerale, in quanto caratterizzato da un modello organizzativo più flessibile e da meccanismi di funzionamento più consoni alla realtà degli stessi enti camerale e che i compiti svolti dall'O.I.V. e dall'Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione sono nella sostanza i medesimi;
- e) l'esperienza maturata nel corso degli anni ha dimostrato come la composizione collegiale, rispetto alla composizione monocratica, sia meglio rispondente alla complessità dei compiti e delle funzioni che, all'interno della Camera di Commercio di Bari, l'Organismo di valutazione è chiamato a svolgere, garantendo la presenza di maggiore qualificazione professionale all'interno dell'Organo di controllo in materia di valutazione della performance.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e dell'art. 21, comma 3, lett. b) del vigente Statuto camerale, il Presidente sottopone, quindi, il provvedimento alla Giunta per la ratifica.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Visto l'art. 16, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto l'art. 21, comma 3, lett. b) del vigente Statuto camerale;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019 con la quale, fra l'altro, è stato deciso che il Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, svolgerà le funzioni di Segretario Generale dell'Ente, fino alla data prevista dallo stesso provvedimento;
- Richiamate le disposizioni del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "*ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni*", che prevedono che tutte le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza;
- Vista la Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 23/2012 in tema di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione presso le Regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali;
- Vista la Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 12/2013 in tema di requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- Viste le "*Linee Guida Unioncamere su ruolo, funzioni e composizione degli OIV e indicazioni per la loro istituzione nelle Camere di Commercio*";

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Considerato altresì che diversi Enti camerali hanno deciso di avvalersi di un Organismo di valutazione difforme dai vincoli di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 e che finanche UNIONCAMERE nazionale ha nominato un Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V.;
- Tenuto conto che l'art. 34 del vigente Statuto camerale si limita ad indicare che *"La Giunta nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e ne regola la composizione ed il funzionamento. Tale organismo dura in carica tre anni ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dal D. Lgs. 150/2009 e dalle altre disposizioni e regolamenti vigenti in materia"*, senza operare alcun esplicito riferimento all'art. 14 del Decreto medesimo;
- Richiamata la Deliberazione n. 58 del 27.06.2019 con la quale la Giunta camerale - nel prendere atto delle dimissioni rassegnate, a far data dal 30.04.2019, dall'Avv. Aldo Monea, nominato organo monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Bari con precedente Deliberazione della Giunta Camerale n. 69 del 16.07.2018 - ha deliberato di avviare una procedura di selezione comparativa finalizzata all'individuazione del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, in forma monocratica;
- Richiamato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 2 dicembre 2016, che ha istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, che prevede all'art. 1 comma 2, che l'iscrizione al suddetto Elenco è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della Performance, istituiti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, presso le amministrazioni pubbliche;
- Richiamato l'art. 8 di cui al citato D.P.C.M., secondo cui *"ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti prescritti può appartenere a più OIV per un massimo di tre"* e che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui sopra è pari a uno;
- Dato atto che la disposizione dell'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina l'Organismo Indipendente di Valutazione, per espressa previsione dell'art. 16 del medesimo Decreto, non trova diretta applicazione negli Enti locali che, pertanto, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono attribuire le funzioni di misurazione e valutazione della Performance ad altro Organismo di valutazione svolgente funzioni analoghe a quelle di OIV, come precisato anche nella Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 23/2012;
- Letta la Determinazione Presidenziale n. 9 del 12.08.2019 con cui, tra l'altro, è stato confermato in capo al Segretario Generale *f.f.* l'espletamento di ogni adempimento esecutivo concernente l'avvio della procedura di selezione comparativa finalizzata all'individuazione dell'Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V, in forma collegiale, stabilendo altresì la durata dell'incarico, le modalità di rinnovo ed il compenso da corrispondere al Presidente e a ciascun Componente dell'Organismo medesimo;
- Condividendo il contenuto del provvedimento d'urgenza, posto che l'Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V. rappresenta un modello



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

organizzativo più flessibile e più consono alla complessità dei compiti e delle funzioni che l'Organismo di Valutazione è chiamato a svolgere, in grado di adattarsi meglio alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli Enti camerali;


- Dato atto che condizione essenziale per la costituzione di un "Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V." in forma collegiale, composto da un Presidente e da due Componenti, è che pervenga un numero di candidature utili da parte di soggetti ritenuti idonei a rivestire tale carica, in ogni caso fatte salve le facoltà riconosciute dall'Avviso di selezione comparativa alla Giunta in relazione al seguito attuativo della procedura *de qua*;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale *f.f.* in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate, anche sotto il profilo del seguito attuativo della procedura *de qua*, di ratificare la Determinazione Presidenziale n. 9 del 12.08.2019.

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*

(Avv. Vincenzo Pianataro)



IL PRESIDENTE

(Dott. Alessandro Ambrosi)

